

Modalità di iscrizione nel registro delle prestazioni di servizi per gli architetti comunitari che desiderano esercitare la professione in Italia con carattere di temporaneità

Ai sensi della Direttiva 384/85/CEE il prestatore di servizi è esonerato dall'obbligo di iscrizione in un albo o dall'appartenenza ad una associazione o ad un organismo professionale. Gli Stati membri, al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni disciplinari vigenti nel loro territorio, possono prevedere un'iscrizione temporanea con effetto automatico, a condizione che tale iscrizione non ritardi e non complichino in alcun modo la prestazione dei servizi e non comporti alcuna spesa supplementare per il prestatore dei servizi.

In attuazione della Direttiva sopra citata, il D.Lgs. 129/92 stabilisce che la prestazione di servizi con carattere di temporaneità comporta l'iscrizione in appositi registri, istituiti e tenuti presso i Consigli provinciali con oneri a carico degli ordini.

Allo scopo, in occasione della prima prestazione, va presentata all'Ordine, nella cui provincia sarà svolta la prestazione, una domanda redatta in lingua italiana e in carta da bollo a cui allegare:

1. un attestato comprovante il possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di architetto;
2. un certificato, di data non anteriore a dodici mesi, rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di origine o di provenienza, attestante che il professionista esercita legalmente l'attività nel settore dell'architettura nello Stato medesimo;
3. una dichiarazione relativa alla prestazione da effettuare, indicandone natura, presumibile durata ed eventuale sede temporanea in cui sarà svolta.

Per le prestazioni di servizi successive alla prima, nella circoscrizione dell'Ordine provinciale nel cui registro è iscritto, l'interessato deve presentare all'Ordine medesimo soltanto la dichiarazione relativa alla prestazione da effettuare.

L'Ordine istituisce il registro delle prestazioni di servizi e vi iscrive gli interessati con numero progressivo in occasione della prima prestazione, annotando i seguenti dati:

1. generalità complete;
2. cittadinanza;
3. Stato di origine o provenienza;

4. titolo che abilita all'attività nel settore dell'architettura;
5. estremi del decreto di riconoscimento se intervenuto;
6. prestazioni di servizi effettuate.

Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine, concernenti le iscrizioni nel registro provinciale e le dichiarazioni preliminari relative alle prestazioni dei servizi successive alla prima sono trasmesse, in copia conforme, al Consiglio Nazionale degli Architetti.

Agli iscritti nel registro si applicano le disposizioni relative al godimento dei diritti e all'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento professionale in quanto compatibili.